COMUNE di ACI CASTELLO

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

(Deliberazione Consiliare n. 50 del 29/07/2026)

INDICE

Art. 1 – Riconoscimento, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni e discipline ammesse

Art. 3 – Spazi idonei, limitazioni e aree escluse

Art. 4 – Uso dello spazio pubblico e strutture consentite

Art. 5 – Durata delle esibizioni, alternanza e gestione del pubblico

Art. 6 – Orari, limiti acustici e quiete pubblica

Art. 7 – Obblighi dell'artista, tutela del decoro e responsabilità

Art. 8 – Gratuità delle esibizioni e raccolta delle offerte

Art. 9 – Registrazione preventiva, piattaforma digitale e controlli

Art. 10 – Sanzioni

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Riconoscimento, finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Aci Castello riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale, e ne valorizza tutte le forme espressive. L'attività degli artisti di strada concorre all'arricchimento della vita comunitaria, alla promozione del turismo e alla diffusione di forme artistiche accessibili a tutti.
2. Il presente Regolamento disciplina le condizioni, le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività artistiche svolte su suolo pubblico, garantendo l'equilibrio tra libertà espressiva, quiete pubblica, sicurezza, decoro urbano e fluidità della circolazione.
3. L'arte di strada è esercitata liberamente nel territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni e discipline ammesse

1. Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, anche se non viene esercitata come mestiere.
2. Intendesi artista chi opera nel campo dell'arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona nelle sue varie espressioni. Sono considerati artisti di strada ai fini del presente regolamento musicisti, attori, danzatori, clown, acrobati, giocolieri, mimi, mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e marionettisti, fantasisti, caricaturisti, madonnari.
Non sono considerate forme di arte di strada quelle di pittori e artigiani a vario titolo, produttori di chincaglierie, bigiotteria e ogni altra creazione ai quali si applicano le disposizioni sul commercio su area pubblica previste dalla normativa comunale.
3. Le esibizioni che prevedono l'uso di fuoco o fiamme (mangiafuoco, fachiri, ecc.) sono consentite solo in possesso delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia che dovrà essere esibita su richiesta in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine.
4. Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura dovranno essere utilizzati materiali non tossici, non indelebili e non dannosi per il suolo, per le persone o per le cose presenti. Le tecniche a pavimento dovranno essere eseguite esclusivamente su teli amovibili. Per la pittura a spruzzo sarà obbligatorio l'uso di bombolette ecologiche. In ogni caso dovrà essere rispettata la normativa igienico-sanitaria vigente, con obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'esibizione.

Art. 3 – Spazi idonei, limitazioni e aree escluse

1. Le esibizioni devono svolgersi in spazi idonei, tali da non costituire in nessun caso intralcio alla circolazione veicolare o pedonale né impedire l'accesso a edifici privati, esercizi commerciali o servizi pubblici.
2. Sono precluse all'arte di strada le aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale e, altresì, tutte le zone espressamente interdette da ordinanze o provvedimenti motivati dell'Amministrazione. L'Amministrazione può sospendere temporaneamente l'attività in determinate aree per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza, esigenze logistiche o situazioni contingenti.
3. Non è consentito esibirsi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni, spettacoli o eventi regolarmente autorizzati, né in aree già prenotate o comunicate da altri artisti di strada.
4. È vietato dipingere su sagrati di chiese, luoghi di culto o aree di particolare pregio.
5. La Giunta Comunale, con proprio atto, individua gli spazi idonei allo svolgimento delle esibizioni artistiche nel territorio comunale e ne dispone la pubblicazione sulla piattaforma informatica dedicata, accessibile dal sito ufficiale dell'Ente. Nell'individuazione degli spazi la Giunta verifica che le esibizioni non impediscano la normale circolazione pedonale e veicolare e non ostruiscano gli accessi a edifici pubblici e privati o ad esercizi commerciali. L'elenco degli spazi potrà essere aggiornato dalla Giunta Comunale in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di viabilità, di sicurezza, di riorganizzazione degli spazi pubblici o per altre ragioni di interesse pubblico.
6. Gli spazi e gli orari fruibili possono essere prenotati tramite la piattaforma informatica dedicata, come specificato nell'art. 9, dove le disponibilità sono aggiornate dal competente ufficio Cultura.
7. In presenza di eventi imprevisti o sopravvenuti, la cui calendarizzazione non abbia consentito un tempestivo aggiornamento della piattaforma, la priorità è assegnata alla manifestazione pubblica. In

tali casi, eventuali prenotazioni già effettuate dagli artisti sono da considerarsi automaticamente annullate, come previsto dal successivo art. 9, comma 3. Tale disciplina costituisce eccezione rispetto alla regolare gestione delle disponibilità e si applica esclusivamente ai casi in cui sopraggiungano esigenze non prevedibili.

Art. 4 – Uso dello spazio pubblico e strutture consentite

1. L'occupazione dello spazio pubblico da parte degli artisti di strada non è soggetta alla disciplina vigente in materia di occupazione del suolo pubblico, purché limitata alla sola durata dell'esibizione e priva di qualsiasi struttura fissa o elemento non immediatamente rimovibile.
2. È fatto assoluto divieto di installare strutture fisse o comunque non immediatamente removibili, quali ancoraggi, palchi, pedane, tettoie, automezzi o altri elementi di natura invasiva. Sono invece consentite attrezzature leggere e facilmente amovibili, strettamente funzionali allo svolgimento della performance. L'artista è tenuto a utilizzare esclusivamente strumenti e materiali idonei, mantenuti in buono stato di conservazione e maneggiati con la necessaria diligenza, evitando comportamenti che possano generare rischi per sé, per il pubblico o per la sicurezza dei luoghi.
Qualora la performance preveda movimenti scenici, l'impiego di oggetti, effetti visivi o elementi potenzialmente suscettibili di coinvolgere involontariamente gli spettatori, l'artista è tenuto a delimitare preventivamente l'area necessaria allo svolgimento dell'esibizione e a vigilare affinché il pubblico mantenga un'adeguata distanza di sicurezza, prevenendo situazioni di pericolo o interferenze con la viabilità pedonale.
3. In relazione alle esibizioni musicali, l'area utilizzabile da ciascun musicista non può superare la superficie massima di quattro metri quadrati. Per le altre categorie di artisti, lo spazio da impiegare deve essere proporzionato alla natura della performance, mantenendo sempre condizioni che garantiscano la sicurezza delle persone e la fluidità del passaggio nelle aree pubbliche, senza creare impedimenti o restringimenti eccessivi.
4. Al termine dell'esibizione tutte le attrezzature, gli strumenti e gli elementi scenografici impiegati dovranno essere rimossi tempestivamente e integralmente dall'artista, che sarà tenuto a lasciare l'area libera da ingombri e pienamente fruibile per l'uso ordinario da parte della cittadinanza.

Art. 5 – Durata delle esibizioni, alternanza e gestione del pubblico

1. Le esibizioni che, per la loro natura o per le modalità con cui vengono svolte, determinano la formazione spontanea di un pubblico disposto "a cerchio" possono essere realizzate esclusivamente entro il limite massimo di un'ora continuativa per ciascuna rappresentazione. Tale durata è stabilita al fine di assicurare un avvicendamento equilibrato degli artisti e un utilizzo ordinato degli spazi, evitando permanenze prolungate che possano compromettere la fruibilità dell'area da parte della collettività.
2. In ogni caso, all'interno della medesima area e nell'arco della stessa giornata, non possono svolgersi più di sei ore complessive di esibizioni, anche qualora le performance siano effettuate da artisti differenti. Il limite giornaliero ha lo scopo di preservare l'equilibrio tra l'attività artistica e le esigenze di quiete, mobilità e decoro urbano, assicurando che lo spazio pubblico rimanga accessibile e adeguatamente fruibile.
3. Gli artisti, indipendentemente dalla tipologia di performance svolta, sono tenuti a garantire che la presenza del pubblico non determini situazioni di sovraffollamento, né ostacoli la circolazione pedonale o veicolare, né provochi ostruzioni alle vie di fuga, agli ingressi o agli accessi a edifici pubblici o privati. L'esibizione deve essere organizzata in modo tale da mantenere sempre un adeguato livello di sicurezza, assicurando condizioni che consentano al pubblico di assistere senza esporsi a rischi e senza creare interferenze con il regolare utilizzo degli spazi comunali.

Art. 6 – Orari, limiti acustici e quiete pubblica

1. Le esibizioni sono consentite esclusivamente nelle fasce orarie stabilite dal presente regolamento,

salvo diversa e motivata autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale per esigenze particolari o in occasione di eventi specifici. I limiti temporali di esercizio sono così determinati:

- nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 maggio, le attività possono svolgersi dalle ore 9:30 alle ore 23:00;
- nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, le esibizioni sono consentite dalle ore 9:30 alle ore 24:00.

Tali fasce orarie sono stabilite al fine di conciliare la libertà artistica con le esigenze di quiete pubblica e con la vivibilità dei luoghi interessati.
2. Nel periodo estivo, e precisamente tra il 1 giugno e il 30 settembre, non è consentito svolgere attività rumorose nella fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 16:00. Tale limitazione è finalizzata a garantire un adeguato livello di tranquillità nelle ore centrali della giornata, particolarmente sensibili in contesti caratterizzati da maggiore presenza turistica e residenziale.
3. È ammesso l'utilizzo di piccoli impianti di amplificazione, fermo restando che il livello sonoro prodotto deve rimanere contenuto e compatibile con le caratteristiche acustiche dell'area circostante. Le emissioni non devono, in alcun caso, superare soglie tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica o compromettere il normale svolgimento delle attività quotidiane dei residenti e degli utenti dello spazio pubblico. L'artista è pertanto tenuto a modulare il volume in funzione del contesto ambientale e del livello di rumore già presente nell'area.
4. L'Amministrazione Comunale, qualora lo richiedano ragioni di ordine pubblico, esigenze di tutela acustica o circostanze contingenti, può imporre ulteriori limitazioni temporanee oppure stabilire livelli sonori massimi specifici per determinate aree o periodi dell'anno. Tali prescrizioni integrative prevalgono su quelle generali e si applicano per il periodo indicato nei relativi provvedimenti.

Art. 7 – Obblighi dell'artista, tutela del decoro e responsabilità

1. L'artista di strada è tenuto a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della sicurezza, del decoro urbano e della civile convivenza, mantenendo un comportamento adeguato al luogo e alle circostanze e attenendosi alle indicazioni impartite dagli organi di vigilanza. L'esibizione deve svolgersi in modo tale da non arrecare disturbo o pregiudizio ai residenti, ai passanti o alle attività presenti, né alterare la normale fruizione degli spazi pubblici.
2. Per tutta la durata della performance l'artista mantiene pulita l'area utilizzata, adottando ogni accorgimento utile a evitare imbrattamenti o dispersione di materiali. Al termine dell'esibizione è tenuto a rimuovere tutti i residui e i rifiuti direttamente prodotti dalla performance, assicurando che l'area venga riconsegnata nelle stesse condizioni igieniche in cui si trovava prima dell'esibizione.
La semplice fruizione dello spazio non esonera dall'obbligo di eliminare eventuali residui derivanti direttamente dalla performance.
3. L'artista risponde personalmente dei danni arrecati a beni pubblici o privati che siano conseguenza della sua attività, compresi quelli riconducibili a negligenza, uso improprio di attrezzature o mancata custodia degli strumenti utilizzati. In tali ipotesi egli è tenuto a risarcire integralmente le spese necessarie al ripristino o alla sostituzione dei beni danneggiati, secondo quanto quantificato dagli uffici competenti. Tale responsabilità permane anche qualora l'esibizione sia svolta con altri artisti, fatto salvo il diritto di rivalsa tra i soggetti coinvolti.
4. L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni a persone o cose derivanti, anche indirettamente, dall'esibizione dell'artista di strada, il quale resta unico responsabile dell'attività svolta, dell'attrezzatura impiegata e delle conseguenze che da essa possono derivare. L'artista è pertanto tenuto ad assicurarsi che la disposizione del pubblico, il posizionamento degli strumenti e le modalità di esecuzione non creino condizioni di pericolo o intralcio.
5. Costituisce violazione del presente regolamento ogni comportamento contrario al decoro, all'igiene, alla sicurezza o alla civile convivenza, nonché ogni condotta che – per modalità, linguaggio o atteggiamenti – possa risultare lesiva della dignità delle persone o del buon costume. L'artista è inoltre tenuto ad astenersi da comportamenti molesti, aggressivi o in grado di alterare la pacifica fruizione

dello spazio pubblico.
6. L'artista è tenuto a collaborare con la Polizia Locale e con gli altri organi incaricati del controllo, fornendo la documentazione richiesta e adeguandosi tempestivamente alle indicazioni fornite per motivi di sicurezza, ordine pubblico o tutela del decoro. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 – Gratuità delle esibizioni e raccolta delle offerte
1. Le esibizioni degli artisti di strada sono sempre gratuite e aperte al pubblico; non è consentito richiedere biglietti, corrispettivi obbligatori, tariffe o qualsiasi forma di pagamento condizionante la fruizione dello spettacolo. L'artista può ricevere esclusivamente offerte libere, spontanee e non sollecitate in modo pressante o invasivo. A tal fine è consentito l'utilizzo di un cappello, contenitore o strumento analogo, collocato in modo discreto o passato tra il pubblico senza creare intralcio o interferenze con la normale circolazione. Non sono ammesse forme di raccolta economica che possano essere interpretate come imposizione o remunerazione forzata della performance.
2. L'esibizione non può essere utilizzata per finalità pubblicitarie, promozionali o commerciali, né l'artista può collocare cartelli, supporti o materiali destinati a pubblicizzare prodotti, marchi o servizi. Sono vietati anche i messaggi promozionali diffusi verbalmente durante lo spettacolo.
3. La produzione di opere artistiche immediate quali caricature è consentita, tuttavia ne è vietata l'eventuale vendita o consegna dietro compenso. Rimane ferma la libertà dell'artista di accettare offerte spontanee del pubblico senza configurare attività commerciale.

Art. 9 – Registrazione preventiva, piattaforma digitale e controlli
1. Prima di procedere all'esibizione, l'artista è tenuto a effettuare la registrazione preventiva attraverso l'apposita sezione del portale istituzionale dedicata alle attività artistiche di strada. La procedura prevede la compilazione dei campi richiesti dal sistema, necessari all'identificazione dell'artista e alla descrizione della performance prevista. A tal fine l'interessato deve fornire, in modo completo e veritiero, i propri dati anagrafici, i recapiti utili a eventuali comunicazioni istituzionali, la tipologia di espressione artistica esercitata e, ove pertinente, l'indicazione degli strumenti o delle attrezzature che verranno impiegati durante la performance. Il sistema richiede inoltre l'inserimento del luogo, della data e dell'orario dell'esibizione, al fine di consentire una corretta gestione delle disponibilità.
2. Completata la procedura, il portale genera un attestato elettronico comprovante l'avvenuta registrazione e la corretta acquisizione dei dati, che l'artista è tenuto a conservare ed esibire su richiesta degli organi di vigilanza. Tale attestato costituisce prova dell'avvenuta iscrizione e dell'inserimento della performance nel calendario comunale delle attività di strada.
3. La piattaforma digitale rende visibili e prenotabili esclusivamente gli spazi e gli orari disponibili, aggiornati dal competente Ufficio Cultura. Le aree riservate per manifestazioni istituzionali o già prenotate da altri artisti non risultano selezionabili. In caso di eventi sopraggiunti e non prevedibili, la cui calendarizzazione non possa essere aggiornata tempestivamente, la priorità è riconosciuta alla manifestazione pubblica e l'eventuale prenotazione dell'artista si intende annullata. Tale evenienza costituisce eccezione al regolare funzionamento del sistema.
4. Possono effettuare la registrazione gli artisti maggiorenni; I minorenni potranno esibirsi esclusivamente previa presentazione di dichiarazione di assenso sottoscritta dalla totalità di coloro che esercitino la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore legale. Durante l'intera durata della performance dovranno essere presenti tutti i soggetti firmatari della dichiarazione di assenso. Qualora uno o più firmatari non potranno essere presenti, questi dovranno conferire apposita delega scritta a uno degli altri firmatari, che assume in tal caso la responsabilità esclusiva di vigilare sul minore per l'intera durata dell'esibizione. I cittadini extracomunitari devono allegare, contestualmente alla registrazione, copia del proprio titolo di soggiorno in corso di validità.
5. I dati trasmessi mediante la piattaforma costituiscono apposito database degli artisti di strada,

utilizzato per finalità organizzative, statistiche, di programmazione e di controllo delle attività, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
6. L'artista ha l'obbligo di mostrare, su richiesta della Polizia Locale o degli organi incaricati della vigilanza, un documento di identità e l'attestazione elettronica rilasciata dal portale. La mancata esibizione di tale documentazione comporta la sospensione immediata dell'esibizione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dal presente regolamento. La Polizia Locale avrà accesso alla piattaforma per la verifica in tempo reale delle registrazioni, delle prenotazioni e delle disponibilità degli spazi, al fine di garantire un controllo efficace e coordinato sul territorio.

Art. 10 – Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00, determinata in base alla gravità dell'infrazione, alla reiterazione delle violazioni e alla necessità di interventi dell'Amministrazione o degli organi di vigilanza per la rimozione delle conseguenze.
2. Oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposto il sequestro cautelare delle attrezzature o degli oggetti impiegati in violazione delle norme, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale misura è finalizzata a prevenire ulteriori comportamenti irregolari e a tutelare la sicurezza pubblica.
3. Nei casi di particolare gravità o reiterazione delle violazioni può essere disposta l'inibizione allo svolgimento dell'attività nel territorio comunale per un periodo massimo di due anni. Tale provvedimento ha carattere accessorio e si applica indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste.
4. L'applicazione delle sanzioni non esclude ulteriori responsabilità civili o penali derivanti dai comportamenti posti in essere dall'artista, qualora configurino violazioni di norme di legge o provochino danni a persone, animali o cose.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti regolamentari e dalle disposizioni dello Statuto Comunale. Dalla medesima data è abrogato il precedente regolamento comunale per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada approvato con Deliberazione consiliare n. 81 del 20.09.2016.
2. La piattaforma informatica di cui all'art. 9 è realizzata e resa operativa dall'Ufficio Informatica. L'Ufficio Cultura ne cura la gestione amministrativa, provvedendo all'aggiornamento delle disponibilità degli spazi e del calendario delle esibizioni. La Polizia Locale dispone di accesso alla piattaforma per le finalità di vigilanza e controllo di cui all'art. 7, comma 6.
3. Fino all'attivazione della piattaforma informatica di cui all'art. 9, restano in vigore le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle esibizioni previste dalla disciplina abrogata.
4. La Giunta Comunale con proprio atto provvede all'individuazione degli spazi idonei alle esibizioni artistiche nel territorio comunale, da pubblicare sulla piattaforma informatica dedicata, come previsto dall'art. 3, c.5, contestualmente all'attivazione della medesima piattaforma. Nelle more dell'adozione di tale atto, le esibizioni sono comunque consentite nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente Regolamento, con esclusione dell'obbligo di prenotazione tramite piattaforma digitale.
5. Il presente Regolamento è pubblicato in forma permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.